Sentenza del 25 marzo 2021 -Presidente: Dott. Raffaele Del Porto - Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della

società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64,

c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il "datore
di lavoro",

soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del rapporto

contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie

negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non

sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela

dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali

previsti dall'ordinamento.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex amministratore di una società

al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso

esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante

l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di

"equo premio" per le invenzioni realizzate.

Sent. 25.03.2021Download

(Massime a cura di Lorena Fanelli)